

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 28 gennaio 2017



MEDIAZIONE

Italia Oggi 28/01/17 P. 29 Mediazione, niente registro sul verbale fino a 100 mila euro Claudia Morelli 1

COMMERCIALISTI

Italia Oggi 28/01/17 P. 28 Commercialisti, porte aperte Gabriele Ventura 3

LE PROPOSTE DI RIFORMA DELLE ADR ELABORATE DALLA COMMISSIONE ALPA E CONSEGNATE A ORLANDO

Mediazione, niente registro sul verbale fino a 100 mila euro

Rafforzare il sistema premiale per la mediazione, con la previsione di innalzare l'esenzione dall'imposta di registro del verbale fino al limite di 100 mila euro nelle mediazioni endo-processuali. Prevedere la detrazione del costo della mediazione non andata a buon fine dal contributo unificato per la proposizione del ricorso. Superamento del meccanismo attuale «piuttosto farraginoso» di detrazione fiscale con un sistema diretto. Quanto alla mediazione obbligatoria, estensione fino al 2023 del periodo di sperimentazione e ampliamento delle materie della mediazione obbligatoria con contratti di subfornitura, leasing, franchising e rapporti sociali nelle società di persone.

Sono alcune delle proposte avanzate al ministro della Giustizia Andrea Orlando dalla commissione ministeriale incaricata di rivedere il sistema delle ADR, presieduta da Guido Alpa.

La commissione ha lavorato raccogliendo l'esperienza proveniente dai vari organismi già impegnati su questo fronte, confrontandosi con la giurisprudenza finora prodotta e, ovviamente, nel quadro normativo europea.

Tutti i diversi istituti – gene-

ricamente definiti di ADR (Alternative dispute resolution) – sono investiti da proposte di modifica: l'arbitrato, la mediazione, la translatio iudicii, la negoziazione assistita e anche la volontaria giurisdizione (successivi approfondimenti).

Senza dubbio la commissione ha posto molta attenzione alla mediazione, visto che dalle analisi e dal materiale raccolto ha potuto constata-

re che il fenomeno «fino ad oggi non era stato percepito in tutta la sua estensione e complessità».

Da qui la Commissione propone di estendere il periodo di dieci anni di sperimentazione previsto dalla legge n. 28 del 2010, come emendata dal decreto-legge n. 69/2013 e quindi fino al 21/9/2023. Quanto alle materie, pur avendo la



Guido Alpa

Andrea Orlando



Commissione discusso una estensione molto ampia (fino a ricomprendervi per esempio anche il contratto d'opera o l'appalto privato), è prevalsa la scelta di estenderne l'ambito ai contratti di subfornitura, di franchising, di leasing mobiliare non finanziario (in definitiva alle materia di competenza delle Camere di commercio), a cui «si potrebbero aggiungere i rapporti sociali concernenti le società di persone, incluso il caso in cui sia parte l'erede o un legatario del socio».

Molte sono le proposte che riguardano dettagli di procedura, il più rilevante dei quali è la presenza obbligatoria delle parti agli incontri di mediazione e alla previsione dello svolgimento effettivo del primo incontro di mediazione.

La commissione propone di far leva sugli incentivi, rimettendo al ministro l'opportunità di valutare l'elevazione dell'esenzione dall'imposta di registro del verbale (ora prevista dalla legge fino al limite di 50 mila euro) fino al limite di 100 mila euro per le mediazioni endoprocessuali. E la possibilità di detrarre il costo dal contributo unificato (in caso di mancato accordo) e la detrazione fiscale diretta in caso di accordo.

Claudia Morelli

Pronto ordini del Consiglio nazionale: elenco gestori meglio se gestito dagli iscritti

Commercialisti, porte aperte *Organismi di composizione crisi con altri professionisti*

DI GABRIELE VENTURA

Porte aperte ad altri professionisti per gli organismi di composizione della crisi costituiti dagli ordini dei commercialisti. Ma è preferibile che l'elenco dei gestori sia composto solo dagli iscritti all'ordine in cui l'organismo è stato istituito: così, è più facile verificare la sussistenza di requisiti come il pagamento del contributo annuale, il non aver riportato sanzioni disciplinari e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua. Lo afferma il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in un pronto ordini (327/2016) del 19 gennaio scorso, in risposta a un quesito dell'Ordine dei commercialisti di Salerno. In un secondo pronto ordini (368/2016) il Cndcec fornisce invece istruzioni sui requisiti validi per l'esenzione dall'obbligo formativo per i gestori della crisi. Tornando al primo quesito, l'Ordine territoriale chiede se sia possibile accettare che nell'elenco tenuto dall'organismo di composizione della crisi costituito in seno

allo stesso ordine vengano iscritti anche professionisti appartenenti ad altri ordini professionali, come gli avvocati, in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. In merito, il Consiglio nazionale afferma che il decreto ministeriale n. 202/2014 fornisce scarse delucidazioni circa i requisiti professionali dei gestori della crisi inclusi nell'elenco dell'Occ istituito da un ordine professionale. Le uniche indicazioni sono infatti quelle strettamente attinenti alla qualificazione professionale e agli obblighi formativi. Il solo riferimento riguardo la qualificazione del professionista è rappresentato dall'esenzione dagli obblighi formativi per avvocati, dottori commercialisti e notai che siano stati nominati in almeno quattro procedure, come curatori, commissari giudiziali, delegati alle vendite nelle procedure esecutive ovvero che siano stati già nominati gestori o liquidatori. Stando alla normativa vigente, conclude il Cndcec, non sussistono quindi preclusioni alla accettazione della richiesta di iscrizione nell'elenco pervenuta all'Occ da parte

di professionisti differenti dagli iscritti all'albo di appartenenza. Eventuali criteri inerenti alle modalità di formazione dell'elenco o di selezione dei gestori, continua il pronto ordini, possono essere decisi dall'ordine territoriale in cui l'Occ è stato istituito ed essere esplicitati nel regolamento sull'organizzazione dell'organismo. In ogni caso, secondo il Consiglio nazionale, sarebbe comunque preferibile che l'elenco dei gestori sia composto da soggetti iscritti all'ordine in cui l'Occ è stato istituito. In questo molto, l'Ordine può procedere con maggiore facilità alla verifica dei requisiti dei professionisti. Il secondo pronto ordini chiarisce invece che per verificare gli incarichi validi ai fini dell'esenzione dagli obblighi formativi conviene procedere con una valutazione caso per caso, anche ricorrendo al criterio dell'analogia laddove consentito, che permetta di ricomprendere nell'esenzione anche quei professionisti che abbiano maturato le medesime competenze dei soggetti specificamente individuati dalla normativa.

—© Riproduzione riservata—

